

DELIBERA N. 318/22/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE PRESENTATA DALL'ON.
MICHELE ANZALDI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN
MATERIA DI PAR CONDICIO E PLURALISMO INFORMATIVO DURANTE
LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI CON RIFERIMENTO AL TG1 ANDATO
IN ONDA IL 25 AGOSTO 2022 ALLE ORE 20:00**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, *Testo unico*);

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTO il provvedimento del 2 agosto 2022 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 302/22/CONS recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità in data 11 aprile 2011 recante “*Chiarimenti interpretativi sulla diffusione di videomessaggi nei programmi di informazione*”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 29 agosto 2022 (prot. n. 0249275) con la quale l’On. Michele Anzaldi ha rilevato che “*nell’edizione delle 20 del Tg1 di giovedì 25 agosto, nel pieno della vigenza delle disposizioni previste dalla Legge sulla Par condicio, è andato in onda un videomessaggio della durata di oltre 2 minuti del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di ritorno da una missione lampo in Ucraina*”. Ad avviso del segnalante “*Il messaggio, [...], non conteneva notizie di carattere diplomatico o intergovernativo, ma solo valutazioni personali del ministro in merito alle conseguenze della guerra in Ucraina*” e integrerebbe la “*violazione di quanto previsto dalla Delibera approvata in commissione di Vigilanza Rai il 2 agosto scorso*” con particolare riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 4 comma 3, secondo cui “*i direttori responsabili (...) curano (...) che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno*”;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 30 agosto 2022 (prot. n. 0250787), in risposta alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità del 29 agosto 2022 (prot. n. 0249826), con la quale, chiedendo l’archiviazione dell’esposto, è stato rilevato in sintesi quanto segue:

- l'esposto è irricevibile/improcedibile per "l'omessa notifica [...], come previsto dall'articolo 10 comma 1 della legge n. 28/2000, anche all'"emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione" né "al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore";
- il servizio diffuso nell'ambito dell'edizione serale del telegiornale "dava conto ai telespettatori degli esiti della missione istituzionale italiana in Ucraina del Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana". In particolare, viene rilevato che "il Ministro, poco prima delle 20, stava concludendo la sua missione a Kiev [...]. Si è trattato, infatti, di una missione [...] istituzionale di assoluta importanza che riportava nel cuore della guerra una figura istituzionale italiana, e che dunque il TGI non solo era "giustificato" a coprire, ma che aveva l'obbligo di farlo" e che "il TGI aveva negoziato questo intervento in esclusiva con il Ministro realizzato proprio nel momento in cui il treno percorreva i primi metri in uscita da Kiev. Nessun dubbio, dunque, può sussistere circa l'istituzionalità e l'assoluta coerenza con l'incarico ministeriale della missione del Ministro Di Maio [...] A ulteriore dimostrazione di ciò, [...] è la collocazione in sommario del suddetto intervento. Il Ministro Di Maio appariva, infatti, nello snodarsi delle notizie della pagina esteri del sommario (in modo chiaramente distinto dalla pagina politica) e corredato da immagini [...] che ripercorrevano le fasi salienti della giornata";
- il servizio oggetto di contestazione "non rappresentava un'intervista al Ministro degli Esteri ma una valutazione e una riflessione sulla situazione ucraina e sulle relative ricadute in termini di crisi energetica";
- la contestazione dell'On. Michele Anzaldi "è da respingere, considerando - in ultimo - che sin dall'inizio della par condicio i tempi assegnati al Governo da parte del TGI si sono ridotti al minimo indispensabile, sempre e solo correlati all'attualità giornalistica";
- viene infine evidenziato che "L'esposto appare, infatti, infondato anche perché - [...] la presenza dei membri del Governo (incluso il Presidente del Consiglio, che ne rappresenta la parte maggioritaria) in termini di tempo parola, non va oltre il 16,4% sul totale dei soggetti politico-istituzionale, dimostrando in tal modo l'equilibrio complessivo garantito dalla testata giornalistica nell'attività informativa nel corrente periodo elettorale" e che "In ogni caso, anche a voler valutare il soggetto politico cui fa capo l'On. Di Maio, è facilmente rilevabile che la presenza nell'ambito del TGI risulta coerente con la consistenza del relativo Gruppo Parlamentare e soprattutto col carattere di "novità" dello stesso soggetto politico (4% circa in termini di tempo di parola)";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di

comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile / 7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO pertanto che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022 e con il provvedimento

della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 agosto 2022;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private;

CONSIDERATO, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo, che a norma del comma 5 dell'art. 8 citato *“L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto dei seguenti elementi: - del format, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un’intervista singola; - del tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico; - della periodicità di ciascun programma; - dell’argomento trattato, tenendo anche conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei programmi anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici”*;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 2 agosto 2022 stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo*

anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”;

CONSIDERATO, altresì, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 3 della deliberazione della Commissione prevede che, per quanto riguarda i programmi di informazione *“i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte”;*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 7, comma 4, della citata delibera stabilisce che *“In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione”;*

CONSIDERATO che con la comunicazione dell'11 aprile 2011 l'Autorità ha inteso fornire indirizzi vincolanti quanto all'ambito e alle modalità di diffusione di videomessaggi di soggetti politici e istituzionali nei programmi di informazione allo scopo di assicurare un efficace bilanciamento tra il diritto-dovere di cronaca garantito dall'art. 21 della Costituzione e i principi sanciti a tutela del pluralismo;

PRESA VISIONE del servizio del “Tg1” dell'edizione delle ore 20.00 del 25 agosto 2022 cui si riferisce l'esposto. Al riguardo, nel ribadire che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione ad un singolo episodio / trasmissione, si osserva che il filmato, della durata di circa due minuti, viene mandato in onda dopo la notizia sulla situazione in Ucraina e la visita del Ministro Di Maio (*“In Ucraina ora, dove oggi è arrivato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la giornata è stata segnata dai timori sulla centrale di Zaporizhzhia [...]”*) ed un collegamento in diretta da Kiev con l'inviata Emma Farnè. Il servizio è introdotto dalla conduttrice che afferma *“Emma Farnè ci raccontava della visita del Ministro degli Esteri Di Maio, lo abbiamo sentito pochi istanti fa mentre iniziava il suo viaggio di ritorno da Kiev”* e ha ad oggetto le valutazioni di Di Maio sulla visita in Ucraina che afferma *“sto per ripartire dall'Ucraina dopo la mia visita di oggi qui a Kiev, ho avuto modo di vedere uno dei posti, una delle città distrutte dalle truppe russe [...]. Questa è una guerra che sta portando distruzione [...] e sta indebolendo tutta l'Europa. È chiaro che dobbiamo raggiungere la pace e la strada maestra è la diplomazia ma deve essere una pace condivisa dal popolo ucraino, proprio come si è fatto con l'accordo sul grano [...]. Gli effetti di questa guerra [...] si sentono anche in Italia dove il prezzo dell'energia ha raggiunto oggi oltre 320*

euro megawatt ora [...]”. Subito dopo il servizio con l'intervento di Di Maio, la conduttrice introduce un altro servizio in diretta con l'Ucraina;

CONSIDERATO che la richiamata comunicazione dell'Autorità dell'11 aprile 2011, seppur riferita ai videomessaggi, fornisce indicazioni interpretative applicabili per analogia anche al servizio del Tg1 che contiene le dichiarazioni di Luigi Di Maio sulla visita in Ucraina e sul conflitto in corso;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 21 agosto – 3 settembre 2022;

PRESO ATTO dei tempi di parola fruiti dai rappresentanti delle Istituzioni e, segnatamente, dai membri del Governo i quali, avuto riguardo al totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali, hanno impegnato il 22,81% del tempo sul TG1;

RILEVATO che il servizio oggetto di segnalazione risponde ad esigenze informative di rilevante interesse pubblico e le dichiarazioni di Luigi Di Maio sul tema del conflitto in Ucraina sono strettamente connesse con l'attualità della cronaca;

RITENUTO che, in accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., non si evidenziano criticità, nell'ambito del servizio in questione, con riferimento alla distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo al Ministro degli Esteri e che il servizio è caratterizzato da modalità tali da non incidere sul rispetto del pluralismo dell'informazione;

RITENUTO pertanto, alla luce dei dati e dei contenuti esaminati, di non rilevare violazioni delle disposizioni in materia di par condicio con riferimento al telegiornale TG1 andato in onda il 25 agosto 2022 alle ore 20.00;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione della segnalazione presentata dall'On. Michele Anzaldi in data 25 agosto 2022 per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al soggetto esponente di cui in premessa, alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba